

## **PS12577 - COMPARASEMPLICE-OFFERTE GAS E LUCE**

Provvedimento n. 31010

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 17 luglio 2023, con la quale la società Cloud Care S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni;

VISTO il proprio provvedimento del 12 settembre 2023, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie;

VISTO il proprio provvedimento del 26 settembre 2023, con il quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, ai fini della richiesta del parere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LA PARTE**

**1.** Cloud Care S.p.A. (d'ora innanzi anche il "Professionista" o la "Società"), in qualità di Professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, è la società proprietaria del portale [www.comparasemplice.it](http://www.comparasemplice.it) dedicato alla comparazione economica delle proposte commerciali relative, in particolare, ai servizi di fornitura di gas e luce offerti dai principali operatori del settore. Il Professionista svolge, inoltre, l'annessa attività di consulenza e assistenza agli utilizzatori del portale stesso.

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE**

**2.** In sede di avvio del procedimento è stata contestata al Professionista una condotta potenzialmente idonea ad orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, consistente nel: *a*) prospettare ai consumatori, attraverso messaggi pubblicitari, la possibilità di ottenere dei risparmi rilevanti sul prezzo dell'energia, in assenza di elementi informativi idonei a dimostrare come pervenire all'effettivo conseguimento dei medesimi risparmi ("*Se compari subito tutte le offerte puoi risparmiare sul serio fino a 500 euro in totale e non ti costa nulla. Perché non provarci?*"); *b*) presentare una lista comparativa delle offerte commerciali, senza indicare i criteri in base ai quali viene definita la graduatoria delle stesse (*c.d. ranking*); *c*) fornire un'informativa priva degli elementi di chiarezza in ordine ai termini e alle modalità attraverso le quali il Professionista opera in collaborazione con alcuni fornitori di energia (*c.d. "Partner"*).

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

#### **1) L'iter del procedimento**

**3.** In relazione alle condotte sopra descritte, in data 30 maggio 2023, è stato comunicato a Cloud Care S.p.A. l'avvio del procedimento istruttorio PS12577, ipotizzando l'adozione da parte del Professionista di una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 20, 21, 22 del Codice del consumo.

**4.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni e relativa documentazione circa la fattispecie contestata.

**5.** In data 12 luglio 2023 si è svolta l'audizione con i rappresentanti della società Cloud Care S.p.A..

**6.** In data 17 luglio 2023 è pervenuta la proposta di impegni da parte del Professionista.

**7.** In data 12 e 26 settembre 2023 è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, rispettivamente per esigenze istruttorie connesse alla valutazione della proposta di impegni presentata dal Professionista nonché ai fini della richiesta del parere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito "ARERA".

**8.** In data 13 settembre 2023 è stata comunicata alla Società la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

**9.** In data 22 settembre 2023 è pervenuta la memoria conclusiva da parte del Professionista.

10. In data 28 settembre 2023 è stato richiesto il parere alla ARERA, pervenuto in data 8 novembre 2023.

## 2) **Gli elementi acquisiti**

11. Con riferimento alla contestazione *sub a)*, riguardante la diffusione di *claims* promozionali che promettono un risparmio "fino a 500 euro" sul prezzo dell'energia, emergeva come, in assenza di puntuali informazioni sulla modalità di conseguimento dello stesso, il messaggio in questione svolgesse la mera funzione di "aggancio" dei consumatori, trattandosi peraltro di un importo di entità significativa. Per contro, il Professionista non forniva tutti gli elementi informativi necessari alla comprensione delle effettive modalità di conseguimento di tale risparmio, ovvero i parametri utilizzati ai fini di tale computo.

12. Con riguardo alla contestazione *sub b)*, relativa alla mancata indicazione dei criteri in base ai quali venivano classificate le offerte oggetto di comparazione, risultava innanzitutto che in cima alla lista venivano indicate, con finalità promozionali, le offerte di alcuni operatori del settore accompagnate dalla indicazione "in evidenza", senza chiarire che le stesse erano, in realtà, frutto di accordi commerciali a pagamento -ovvero di sponsorizzazione- con la conseguenza di alterare i risultati del *ranking* e poter indurre in errore i consumatori. Inoltre, la lista comparativa delle offerte veniva presentata in assenza della esplicitazione dei criteri e dei parametri utilizzati dal Professionista al fine di fornire un *ranking* delle migliori offerte gas e luce presenti sul mercato in un determinato periodo.

13. Da ultimo, in merito alla contestazione *sub c)*, relativa alla carenza informativa riguardante i rapporti tra il Professionista e i *Partner*, emergeva che nel sito *web* non era chiaramente indicato che la Società svolge attività di assistenza e consulenza anche in qualità di agente di vendita di alcuni fornitori di energia tramite il sito comparatore, con conseguente potenziale impatto sulle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dello strumento di comparazione.

Al riguardo non risultava esaustiva, né di immediata visibilità, l'informativa fornita da Cloud Care S.p.A. nell'ambito del documento denominato *Termini e condizioni di servizio* che era presente sullo stesso sito comparatore, ove era indicato che la comparazione veniva effettuata tra le offerte pubblicate nel Portale ARERA e le offerte provenienti da società con cui Cloud Care ha stipulato contratti di collaborazione.

## 3) **Gli impegni presentati dal professionista**

14. Il Formulário degli impegni, presentato in data 17 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, prevede quanto segue.

### **Impegno n. 1**

Con riferimento alla contestazione *sub a)* della comunicazione di avvio, riguardante la diffusione di alcuni *claims* promozionali dal carente contenuto informativo, il Professionista si impegna a mettere a disposizione dei clienti sul proprio sito *web*, in prossimità del *claim* "Trova la migliore tariffa luce e gas e adsl e risparmia fino a 500,00 euro", un asterisco di rinvio alla formulazione "come calcoliamo il risparmio", collocato in posizione visibile.

In particolare, in un *link* di atterraggio ad una pagina specifica, sottoposta ad aggiornamento periodico trimestrale, verrebbero fornite una serie di informazioni relative alle modalità di calcolo del risparmio, volte ad accrescere le conoscenze dei clienti sui parametri utilizzati e sulle modalità attraverso le quali effettivamente conseguirlo. Al riguardo, verrebbe spiegato che la logica di calcolo utilizzata per il computo del potenziale massimo risparmio è basata sul confronto tra il prezzo più elevato e il prezzo minore tra le offerte disponibili, rispettivamente per i servizi luce e gas rilevati a una specifica data (che verrebbe indicata)<sup>1</sup>.

Tale impegno sarà attuato entro trenta giorni dall'accoglimento della proposta di impegni.

### **Impegno n. 2**

Con riguardo alla condotta contestata *sub b)* della comunicazione di avvio, relativa alla presunta carenza informativa circa le modalità di calcolo e i criteri in base ai quali viene effettuato il confronto e definita la classificazione delle diverse proposte commerciali degli operatori del settore, il Professionista, pur sottolineando che la comparazione ricorre a dati estrapolati direttamente dal Portale Offerte dell'ARERA e che l'attività di comparazione tariffaria segue parametri non esclusivamente limitati alle valutazioni di carattere economico, si impegna ad inserire all'interno del sito *web* le ulteriori seguenti informazioni:

*"Comparasemplice.it ti permette di confrontare moltissime offerte dei principali fornitori luce e gas nostri partner, per trovare in pochi minuti i prodotti più convenienti per te.*

*Il nostro servizio è gratuito e tra le offerte dedicate a luce e gas trovi tante opzioni convenienti, alcune anche direttamente attivabili con il nostro operatore oppure online, in virtù dei nostri accordi con i fornitori.*

---

<sup>1</sup> [Il Professionista ha allegato copia delle pagine che intende pubblicare in attuazione dell'impegno in questione ed ha precisato che il dato indicato, relativo al massimo risparmio potenziale conseguibile, viene calmierato per opportuna cautela e maggiore realismo dell'informazione, in misura pari al 25%-30% di quello effettivamente ottenibile e non sarà comunque mai superiore alla metà del risparmio massimo conseguibile nelle migliori ipotesi prospettate.]

Le offerte che trovi su [ComparaSemplice.it](http://ComparaSemplice.it) vengono aggiornate con frequenza giornaliera e si basano su quelle pubblicate online a cura di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) su [www.ilportarleofferte.it](http://www.ilportarleofferte.it)."

La comparazione standard attraverso il sito, si basa su ipotesi di cliente-tipo per zone geografiche. Ad esempio, per impostazione predefinita si considera:

per la comparazione luce:

- potenza contatore 3 kW;
- consumo annuo 2.700 kWh.

per la comparazione gas:

- cliente residente a Milano;
- consumo annuo 1.550 smc.

"Puoi variare le specifiche della comparazione in fase di inserimento dati o direttamente nella pagina risultati per ottenere una comparazione che rispecchi le tue esigenze specifiche.

Vengono raccolte dal sito Arera le offerte Luce a prezzo fisso e indicizzato, solamente per ciò che riguarda le tariffe monorarie. Le offerte Gas sono calcolate sull'area geografica di Milano.

La pagina dei risultati organizza le offerte in ordine di prezzo: dalla più conveniente alla meno conveniente.

Nella lista mostrata, se sono presenti offerte per operatori dei quali siamo agenti di vendita, le contrassegniamo con un asterisco: sono le offerte che possono essere direttamente sottoscritte, senza alcun supplemento o costo, attraverso i nostri servizi telefonici/online. Le offerte senza asterisco dovranno essere sottoscritte rivolgendosi direttamente all'operatore in questione.

Ti ricordiamo che per tutte le offerte che visualizzerai sul nostro portale, ivi incluse quelle con asterisco, rimani comunque sempre libero di procedere in autonomia alla stipula direttamente con il fornitore, visitando il suo sito web ufficiale.

Utilizzando l'opzione "Visualizza solo maggiori Fornitori" settata su "No", puoi visualizzare una lista che comprende il 95% dell'offerta rivolta al mercato libero. Comparasemplice esclude dalla comparazione solo i fornitori che non sono attivi sull'intero territorio nazionale e le offerte che, pur presenti sul portale ARERA, non sono destinate al mercato libero consumer o che i gestori non consentono di ripubblicare, nonché le offerte che ARERA cataloga come "non confrontabili".

Ti segnaliamo, inoltre, che periodicamente potremmo promuovere, su richiesta a pagamento dei nostri Partner, alcune delle loro offerte, portandole in cima alla lista che viene proposta. In questo specifico caso, potrai individuare il risultato che sia evidenziato a pagamento grazie ad un banner grafico che indica "sponsorizzato".

In relazione alle c.d. offerte sponsorizzate, Cloud Care S.p.A. ha fatto presente che tale parte del presente impegno è già stata attuata alla data di presentazione degli impegni.

Nel complesso, l'impegno in questione sarà attuato entro trenta giorni dall'accoglimento della presente proposta.

### **Impegno n. 3**

Con riferimento alla contestazione di cui alla condotta *sub c)*, della comunicazione di avvio, circa la presunta mancata indicazione delle modalità tramite le quali il Professionista opera in collaborazione con operatori e partner fornitori di energia, la Società si impegna a informare il consumatore circa il rapporto intercorrente tra la medesima e gli operatori stessi, menzionando in una pagina dedicata all'interno del sito *web*, non solo i loghi (come già attualmente avviene) ma anche un elenco dettagliato e aggiornato degli operatori dei quali Cloud Care S.p.A. è agente o con i quali abbia rapporti commerciali.

Le informazioni di cui ai punti precedenti, saranno mostrate come di seguito:

"Cloud Care confronta i prezzi di diversi operatori che rappresentano circa il 95% dell'offerta del mercato libero.

Non tutte le offerte presentate, però, sono direttamente sottoscrivibili tramite Comparasemplice.

La comparazione, infatti, viene effettuata tra offerte provenienti in parte da società con cui Cloud Care ha stipulato accordi di agenzia e/o di collaborazione, ed in parte tra offerte pubblicate dai portali ufficiali ARERA.

Gli operatori con i quali Cloud Care intrattiene rapporti di agenzia e/o collaborazione, e per i quali è possibile sottoscrivere direttamente offerte mediante il sito web, coprono una percentuale del mercato che va dal 70% a circa l'80% del mercato".

Di seguito si riportano gli operatori Partner posti in comparazione sul Sito e per i quali è possibile sottoscrivere direttamente l'offerta:

<b>Operatori Luce e Gas</b>
AZA
ACEA
ATENA
PULSEE (AXPO)
EDISON
ENEL
ENERGIT
ENI
ESTRA
IBERDROLA
ILLUMIA
IREN
SEV IREN
VOLTY
WEKIWI

La lista sarà aggiornata in caso di accordi con nuovi operatori.

Il presente impegno sarà realizzato entro trenta giorni dall'accoglimento della proposta di impegni.

#### **Impegno n. 4**

Cloud Care S.p.A. si impegna a realizzare e promuovere, in collaborazione con l'associazione di consumatori Konsumer Italia, un sito contenente informazioni per difendersi da frodi nella vendita telefonica e mediante comparazione di servizi energetici/telefonici/assicurativi/finanziari.

Il sito conterrà brevi video esplicativi delle principali tecniche fraudolente e consigli su come difendersi nonché un ulteriore video, che spiega l'attività di comparazione, sarà reso disponibile sul sito *comparasemplice*, a partire dalla *home page*.

In caso di accettazione, la misura sarà attuata entro sessanta giorni dall'accoglimento della proposta di impegni.

#### **Entrata in vigore e durata**

Gli Impegni entreranno in vigore dalla data di notifica del provvedimento di accettazione, secondo le scansioni temporali specificamente stimate, e resteranno validi per i successivi cinque anni.

### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**15.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di energia elettrica e gas, in data 28 settembre 2023 è stato richiesto il parere all'ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo.

**16.** Con parere pervenuto in data 8 novembre 2023<sup>2</sup>, la suddetta Autorità ha svolto alcune considerazioni sugli impegni proposti da Cloud Care S.p.A., precisando in via preliminare, senza entrare nel merito della conformità delle condotte alle prescrizioni del Codice del consumo, che l'Autorità non ha adottato disposizioni regolatorie relative a comparatori privati di offerte, non avendo, ad oggi, competenze in tal senso.

**17.** Ad ogni modo, l'Autorità ha ricordato di avere disciplinato<sup>3</sup> la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato (SII), di un Portale web - tra l'altro richiamato da Cloud Care nella proposta di impegni - per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte rivolte alla generalità dei clienti finali domestici e

<sup>2</sup> [Cfr. doc. prot. n. 0090966. ]

<sup>3</sup> [Cfr. deliberazione 1° febbraio 2018, 51/2018/R/com. di attuazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124.]

alle piccole imprese nei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas naturale (di seguito anche Portale Offerte). In particolare, il Portale Offerte intende fornire ai clienti di piccola dimensione<sup>4</sup> uno strumento informativo utile alla comparazione delle offerte presenti sul mercato, al fine di promuovere la "capacitazione" dei consumatori a effettuare scelte consapevoli, anche in vista del graduale venir meno dei servizi di tutela.

**18.** La regolazione di settore a tutela dei clienti finali, contenuta nel "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali", di cui all'Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato, prevede, tra l'altro, specifici obblighi in materia di criteri di comunicazione dei prezzi e delle informazioni relative alla spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica e gas naturale. Tale regolazione individua come destinatari dei relativi obblighi i soli soggetti esercenti la vendita, anche in tutti i casi nei quali questi ultimi si avvalgano di soggetti terzi incaricati a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte commerciali e alla conclusione di contratti. Pertanto, in relazione alle condotte contestate e ai fini del parere in oggetto, non si rilevano violazioni della regolazione settoriale.

**19.** Con specifico riferimento agli impegni presentati dal Professionista e, in particolare all'impegno n. 3, avente ad oggetto le informazioni che lo stesso si impegna a fornire al consumatore circa il rapporto intercorrente tra il medesimo e i fornitori di energia, l'ARERA evidenzia che le offerte selezionate da Cloud Care S.p.A. sul proprio sito comparatore non devono essere difformi da quelle pubblicate sul Portale Offerte ([www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it)) istituito e disciplinato dalla stessa ARERA.

Infine, l'Autorità ha ritenuto opportuno precisare che in alcun modo deve ingenerarsi il dubbio per il consumatore che i contenuti del sito internet [www.comparasemplice.it](http://www.comparasemplice.it) e i relativi risultati della comparazione siano riconducibili o imputabili all'Autorità e/o al Portale Offerte, dipendendo esclusivamente da Cloud Care S.p.A. e, a tal fine, richiede che ne sia data espressa menzione sul citato sito da parte del Professionista.

## V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

**20.** L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 30 maggio 2023.

**21.** In particolare, si ritiene che gli impegni in questione siano idonei a rimuovere i possibili profili di ingannevolezza e a colmare le carenze informative rilevate sul sito comparatore.

**22.** Nello specifico, con riferimento alla contestazione *sub a)*, riguardante il *claim* promozionale che promette un "risparmio fino a 500 euro", in virtù dell'impegno n. 1 il Professionista si impegna ad inserire, in prossimità di tale messaggio, un asterisco di rinvio alla formulazione "come calcoliamo il risparmio", dove il consumatore sarà adeguatamente informato del fatto che la logica di calcolo utilizzata per il computo del potenziale massimo risparmio è basata sul confronto tra il prezzo più elevato e il prezzo minore tra le offerte disponibili, e dunque sarà posto nella condizione di valutare consapevolmente la portata effettiva di tale *claim*. Peraltro, il metodo di calcolo tiene conto prudenzialmente di una componente di dimezzamento del risparmio medio che può essere conseguito dai consumatori riducendo in tal modo l'impossibilità per gli stessi di realizzare il risparmio prospettato.

**23.** Con riguardo alla contestazione *sub b)*, relativa alla mancata indicazione dei criteri in base ai quali vengono classificate le offerte oggetto di comparazione, il Professionista, già nel corso del procedimento, ha proceduto alla sostituzione della dicitura "in evidenza" con "sponsorizzate", con riferimento alle offerte pubblicizzate a pagamento poste in cima alla lista, al fine di rendere più chiara la finalità promozionale delle stesse.

L'impegno n. 2 appare esaustivo, sotto il profilo informativo, con riferimento ai criteri di classificazione delle offerte, ordinate in relazione al prezzo: dalla più conveniente alla meno conveniente, dove si evidenzia, altresì, quelle degli operatori con i quali Cloud Care S.p.A. opera in qualità di agente di vendita.

**24.** In merito alla contestazione *sub c)*, relativa alla carenza informativa inerente alla circostanza che Cloud Care S.p.A. svolge attività di assistenza e consulenza anche in qualità di intermediario/agente di vendita di alcuni fornitori di energia, l'impegno n. 3 consente ai consumatori di venire a conoscenza degli operatori con i quali la Società ha rapporti commerciali, in quanto saranno menzionati in un apposito elenco all'interno del sito *web*.

**25.** Risulta, infine, apprezzabile anche l'intento di Cloud Care S.p.A. di effettuare un'apposita campagna che consenta di sensibilizzare e informare l'utenza circa le metodologie di calcolo e di comparazione adottate, spiegandone le ragioni tecniche ed economiche, anche avvalendosi della collaborazione di un'associazione dei consumatori.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla Società nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Cloud Care S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

---

<sup>4</sup> [Nello specifico si tratta di clienti finali domestici, imprese del settore elettrico alimentate in bassa tensione, condomini uso domestico con consumi gas non superiori a 200.000 Smc/anno, imprese del settore del gas naturale con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno.]

## DELIBERA

- a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Cloud Care S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa Società proposti in data 17 luglio 2023, come descritti nel formulario allegato che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
- b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;
- c) che la società Cloud Care S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*